



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 517

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Introduzione dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 a seguito dell'aggiornamento delle zone sismiche della Provincia di Trento - conseguenti disposizioni organizzative - cessazione di efficacia della Deliberazione 30/05/2008, n. 1351

Il giorno **18 Aprile 2024** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA**

Assenti:

ASSESSORE

**MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue.

In tema di normativa tecnica per l'edilizia si applicano le disposizioni della Parte II (articoli da 52 a 82) del [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#) (già contenuta, in precedenza, nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 3 febbraio 1974, n. 64).

La Provincia autonoma di Trento, in virtù dell'[articolo 16](#) del dpr 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), esercita potestà amministrativa delegata in relazione alle «funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica» e, in virtù dell'articolo 8, comma 1, n. 5 dello [Statuto speciale](#) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, potestà legislativa “primaria” e amministrativa in tema di urbanistica.

Nel territorio provinciale la trasmissione delle pratiche relativamente a quanto previsto dalle disposizioni della Parte II del [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#) è, attualmente, effettuata a livello centralizzato attraverso un apposito sportello denominato “Sportello opere strutturali” che riceve, in deposito, le pratiche previste da tale disciplina legislativa tramite il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Tale assetto organizzativo è stato determinato sulla base del citato [articolo 16](#) del dpr 22 marzo 1974, n. 381 che dispone che “È delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali già svolte da organi o uffici periferici: ... 2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

La Giunta provinciale, con Atto organizzativo approvato con deliberazione 25 marzo 2019, n. 425 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, con la [deliberazione 19 settembre 2019, n. 1444](#) relativa a “Determinazioni in ordine ad alcune strutture organizzative provinciali e a incarichi di Dirigente e Direttore ai sensi della l.p. n. 7/1997 e altre disposizioni organizzative” ha istituito l'Ufficio Laboratorio e controlli strutturali, incardinato presso l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (di seguito: APOP), comprensiva della seguente declaratoria:
[...] «svolge le attività tecnico amministrative di vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio - armato, normale e precompresso ed a struttura metallica nonché tutte le opere strutturali soggette alle disposizioni di cui alla Legge 1086/71» [ora: [DPR 380/2001](#), articoli 64 e ss.].

Successivamente, sono intervenute le seguenti novità.

1) Con l'art. 3 del decreto-legge [18 aprile 2019, n. 32](#), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “decreto sblocca cantieri”), è stato introdotto nel DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l'[articolo 94-bis](#) che, al comma 1, classifica gli interventi strutturali in zone sismiche secondo la loro rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, ed individua perciò:
a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

Il comma 3 del citato art. 94-bis riporta: “Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94”.

2) Per attuare il citato [articolo 94-bis](#), con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 sono state adottate le “Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020”, nelle quali le classificazioni di cui sopra

vengono ulteriormente dettagliate.

3) Con [delibera della Giunta Provinciale n. 1937 del 20/10/2023](#) è stato aggiornato l'elenco delle zone sismiche del territorio provinciale, con efficacia a partire dal giorno 15 gennaio 2024, con la novità di prevedere che alcuni Comuni ricadano in zona sismica 2. Tale modifica è significativa anche dal punto di vista della vigilanza sulle opere strutturali in quanto comporta che in Provincia di Trento vi sia la possibilità che alcuni interventi strutturali vengano classificati come "rilevanti" nei confronti della pubblica incolumità e che, pertanto, necessitino di autorizzazione ai sensi dell'[articolo 94](#) del DPR 6 giugno 2001, n. 380. In particolare ci sono due categorie di interventi "rilevanti" nei confronti della pubblica incolumità che possono ricorrere in Provincia di Trento in considerazione delle sue caratteristiche orografiche e geologiche:

- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che, per la loro particolare complessità strutturale, richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

4) Con delibera della Giunta Provinciale n. 292 dell'8 marzo 2024 è stata modificata la declaratoria dell'ufficio Laboratorio e Controlli Strutturali inserendo la seguente mansione: *"svolge le attività che le norme del Capo II (Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica) e del Capo IV (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) della Parte II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 assegnano all'Ufficio tecnico regionale, con esclusione del parere sugli strumenti urbanistici di cui all'articolo 89 del medesimo DPR 6 giugno 2001, n. 380"*.

Al fine di meglio inquadrare le "nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche", si propone il seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo che ha funzione di supporto al progettista:

- soluzioni strutturali concepite per il contenimento di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);
- costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;
- nuove costruzioni con struttura verticale primaria mista che necessitano di modellazione con analisi non-lineari (vedi §7.8.5 NTC 2018);
- costruzioni con setti o coperture curve a sviluppo bi o tri dimensionale non inquadrabili in geometrie usuali;
- costruzioni (edifici, ciminiere, torri, serbatoi, silos,...) caratterizzate da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 ($h/b > 3$);
- opere di sostegno definitive senza vincoli o ritegni aggiuntivi lungo l'altezza con altezza fuori terra maggiore di 6 metri (vedi §6.5 NTC 2018);
- strutture pedonali o ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta della singola campata maggiore o uguale a 15 metri.

A seguito delle modifiche normative intercorse dal 2008 ad oggi, le quali hanno fatto venir meno l'attualità di quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1351 del 30/05/2008 (*Prime direttive per l'applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*), con la presente si intende disporre la cessazione dell'efficacia di quanto previsto dalla predetta delibera comprensiva di tutti gli allegati. Per quanto riguarda i contenuti degli allegati 1 (Tipologie di opere strategiche

del territorio provinciale) e 2 (Tipologie di opere rilevanti del territorio provinciale) della citata deliberazione, con la presente si propone di aggiornare gli elenchi delle opere strategiche e rilevanti che vengono proposti come Allegato 1 del presente provvedimento.

In relazione agli ulteriori contenuti della delibera anzidetta si precisa che, coerentemente con quanto disposto dalle precedenti direttive provinciali, il valore minimo della vita nominale di progetto per la determinazione del periodo di riferimento per l'azione sismica, di cui al capitolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018, per le nuove opere pubbliche deve essere assunto pari a 100 anni per ogni classe d'uso.

Infine, è da rilevare che con il recepimento, con la [l.p. 8 agosto 2023, n. 9](#), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si è reso applicabile al contesto provinciale quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42 (Verifica della progettazione) in base al quale *“la verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*; da tale disposizione legislativa emerge la necessità di precisare quanto segue:

per finalità di semplificazione (come emerge dalla relazione illustrativa del nuovo codice dei contratti pubblici) in caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed ascrivibili ad amministrazioni il deposito (sia per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, sia per le opere in zone sismiche) presso l'ufficio del genio civile (recte: dell'ufficio regionale) ovvero presso l'ufficio tecnico con a capo un ingegnere per le opere dello Stato ed enti territoriali (vedasi comma 2 dell'articolo 68 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) nonché le relative autorizzazioni, ove previste, s'intendono sostituiti con l'effettuazione della verifica della progettazione; pertanto, le relative incombenze si intendono assolte con l'acquisizione a protocollo, da parte delle singole amministrazioni procedenti, della verifica senza necessità di utilizzare il SUAP per l'effettuazione di detti incumbenti.

Visto il parere favorevole n. 2/2024 espresso da parte del Comitato tecnico-amministrativo ai sensi della lettera d) dell'articolo 55 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 nella seduta del 26/03/2024, acquisito a prot. PAT n. 267271 del giorno 08/04/2024.

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione e ritenuto di approvarne integralmente i relativi contenuti;

visti:

- gli atti e le norme sopra richiamate

- l'[articolo 3](#), comma 2 della LEGGE SUL PERSONALE DELLA PROVINCIA nonché della lettera “b” del comma 1 dell'articolo 10 del [d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg](#);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco riportato in premessa a specificazione della tipologia di intervento “nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche”, di cui all'[articolo 94 bis](#) comma 1. punto a) numero 2) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, al fine di supporto ai tecnici nell'inquadramento degli interventi.
2. di approvare, per le finalità precisate in premessa, l'Allegato 1 contenente l'elenco delle opere strategiche e rilevanti per farne parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
3. di disporre la cessazione dell'efficacia della precedente deliberazione della Giunta provinciale n. 1351 del 30/05/2008, compresi i relativi allegati, a partire dal giorno dell'adozione del presente provvedimento;
4. di disporre che, coerentemente con quanto disposto dalle precedenti direttive provinciali, il valore minimo della vita nominale di progetto per la determinazione del periodo di riferimento per l'azione sismica, di cui al capitolo 2 del Decreto 17 gennaio 2018, per le nuove opere pubbliche deve essere assunto pari a 100 anni per ogni classe d'uso;
5. di precisare che, come meglio descritto in premessa, la verifica del progetto ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 assolve la necessità di deposito ed eventuale autorizzazione ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
6. di incaricare il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti a trasmettere la presente deliberazione alle categorie economiche e professionali della provincia di Trento e al Consorzio dei Comuni;
7. di riconoscere che la presente deliberazione con il relativo allegato, quale atto amministrativo a contenuto generale, assumono interesse per la generalità della collettività e, conseguentemente, disporre che sia effettuata, a cura del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. 19 giugno 2009, n. 2 e s.m., sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Opere strategiche e rilevanti

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

All.to 1

OPERE STRATEGICHE

Rientrano in questa categoria gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, in classe d'uso IV ai sensi del par. 2.4.2 delle NTC 2018.

A1 - Edifici e strutture

A1.1	Sedi e centri funzionali di protezione civile
A1.2	Edifici e opere strategiche così come individuate nei piani provinciali di protezione civile (es.: sedi VVF sul territorio, centri di ricovero ed assistenza, ecc.)
A1.3	Edifici connessi a strutture sanitarie, pubblici e/o privati, ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione dell'emergenza
A1.4	Ospedali e strutture sanitarie, pubbliche e/o private, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione
A1.5	Centrali operative 118

A2 - Opere infrastrutturali e strutture in linea

A2.1	Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti comunali o sovracomunali per l'acqua potabile, compresi relativi pozzi e sorgenti, impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti
A2.2	Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione
A2.3	Strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, etc.)
A2.4	Strutture dedicate alla trasmissione dati e voce, individuate nei piani provinciali di protezione civile
A2.5	Altre strutture e opere eventualmente specificate nei piani provinciali di protezione civile
A2.6	Industrie con attività pericolose per l'ambiente (ad es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.)
A2.7	Reti viarie di tipo A o B e relative opere d'arte (es: ponti, ...)
A2.8	Reti ferroviarie e stradali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione individuate nei piani provinciali di settore

OPERE RILEVANTI

Rientrano in questa categoria gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, in classe d'uso III ai sensi del par. 2.4.2 delle NTC 2018.

B1 - Edifici e strutture

B1.1	Scuole: <ul style="list-style-type: none">- Asili e scuole dell'infanzia;- Scuole primarie;- Scuole superiori;- Centri di formazione professionale;- Scuole private;- Strutture universitarie.
B1.2	Strutture ricreative: cinema, teatri, discoteche, ecc.
B1.3	Stadi ed impianti sportivi, dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e di tribune fisse
B1.4	Edifici aperti al culto, con capacità superiore a 50 posti a sedere
B1.5	Sale convegni, con capacità superiore a 50 posti a sedere
B1.6	Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze; poliambulatori
B1.7	Centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti

B2 - Opere infrastrutturali e strutture in linea

B2.1	Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza
B2.2	Collegamenti previsti nei piani provinciali di protezione civile
B2.3	Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza provinciale